



Città d Alghero
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Riferimento agli atti:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21.10.2014 di *istituzione*, a decorrere dal 01.01.2015, dell'Imposta di Soggiorno e di approvazione del relativo *Regolamento*;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26.09.2022 di modifica al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno.

INDICE

Art. 1 – Presupposto dell'imposta

Art. 2 – Soggetto passivo

Art. 2 bis - Soggetti Responsabili degli obblighi tributari

Art. 3 – Esenzioni

Art.4 – Misura dell'imposta

Art. 5 – Destinazione delle risorse

Art. 6 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Art. 7 – Versamenti

Art. 8 – Disposizioni in tema di accertamento

Art. 9 – Sanzioni

Art. 10 - Riscossione Coattiva

Art. 11 - Rimborsi

Art. 12 - Contenzioso

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 – Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale", è il pernottamento nelle seguenti strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Alghero di cui alla legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 e succ. mm. ed ii. e, per quanto ancora in vigore sino all'adozione delle direttive di attuazione di tale legge, alla legge regionale 14 maggio 1984 n. 22 e alla legge regionale. Per tali intendendosi a titolo non esaustivo:

- Strutture ricettive alberghiere:

alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi albergo, alberghi rurali, condhotel.

- Strutture ricettive all'aria aperta:

campeggi e villaggi turistici, marina resort, aree sosta di caravan, autocaravan e altri simili mezzi mobili di pernottamento.

- Strutture extra-alberghiere:

case per ferie, ostelli per la gioventù, domos, case e appartamenti per vacanze, residence, bed&breakfast, boat&breakfast, e unità immobiliari concesse in locazione occasionale a fini ricettivi, nonché esercizi di affittacamere e turismo rurale di cui alla legge regionale 12 agosto 1998 n. 27 e agriturismo di cui alla legge regionale legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 e ss.mm.ii.

Art. 2 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 situate sul territorio comunale e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Alghero.

Art. 2 bis – Soggetti Responsabili degli obblighi tributari

I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:

a) il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 1 del presente regolamento;

b) il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter del D.L. 50/2017 convertito

in legge con modificazioni dalla L. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5 bis del D.L. 50/2017 convertito in legge con modificazioni dalla L. 96/2017.

Art. 3 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il dodicesimo anno di età;
- b) coloro che pernottano per garantire assistenza a persone ricoverate presso i nosocomi cittadini.
- c) il personale appartenente alla Polizia di Stato e Polizia Locale, alle Forze armate, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.

2. Con Delibera della Giunta Comunale potranno essere disposte ulteriori esenzioni per comprovate esigenze.

3. Sono altresì esenti dalla imposizione i periodi di permanenza presso le strutture di cui all'art. 1, eccedenti i primi sette pernottamenti consecutivi.

4. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 1, attraverso la presentazione di apposita documentazione.

Art.4 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art.1, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

2. L'articolazione e la misura dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale, entro i termini di legge di approvazione del bilancio di previsione, con apposita deliberazione ai sensi degli artt. 48, comma 2 e 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

3). Ai fini del prelievo, nelle strutture di cui al comma 1, l'anno d'imposta è articolato in due periodi: Bassa stagione, dal 1° ottobre al 31 marzo; Alta stagione, dal 1° aprile al 30 settembre. L'imposta è applicata, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi, nella misura del 100% nel periodo di alta stagione e nella misura del 50% nei periodi di bassa stagione.

Art. 5 – Destinazione delle risorse

1. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Il relativo gettito dovrà essere allocato nel bilancio di previsione dell'Ente in un apposito capitolo di entrata. Gli impegni di spesa dovranno rispettare la destinazione di cui al comma 1 e saranno oggetto di confronto fra l'Amministrazione e i portatori di interesse nei luoghi istituzionali deputati. Al fine di garantire la massima trasparenza, l'elenco degli impegni assunti verrà pubblicato sul sito web dell'Ente.

Art. 6 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I soggetti indicati nell'art. 2 bis hanno l'obbligo di:

a) informare il soggetto passivo dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite;

b) dichiarare, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre precedente, il numero di pernottamenti imponibili, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli che beneficiano di esenzione o di riduzione e le relative motivazioni. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno;

c) entro lo stesso termine di cui alla lettera precedente, versare nel conto corrente del Comune le somme riscosse. I termini di versamento indicati rappresentano la scadenze ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso/parziale versamento.

d) rendere la dichiarazione cumulativa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, contenente il numero di pernottamenti imponibili, i giorni di permanenza nonché il numero di quelli esenti e le relative motivazioni, di cui all'articolo 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 14.03.2011 n.23 e ss.mm.ii. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente

2. I soggetti indicati nell'art. 2 bis del presente regolamento, assumono la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

3. La qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta determina in capo soggetti indicati nell'art. 2 bis quanto segue:

- l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma dal minimo del 100% al massimo del 200% dell'importo dovuto;
- l'omesso, ritardato o parziale riversamento dell'imposta di soggiorno comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato;
- la responsabilità del riversamento dell'imposta è comunque a carico del gestore senza possibilità di segnalare al Comune eventuali situazioni in cui i soggetti passivi dell'imposta rifiutino di versarla.

Art. 7 – Versamenti

1. I soggetti di cui all'art. 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, il quale provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza.

2. Il versamento dell'imposta di soggiorno è effettuato dal gestore delle strutture ricettive, entro 15 giorni dalla fine del trimestre precedente, mediante conto corrente bancario o postale intestato alla Tesoreria del Comune di Alghero, tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA, o in aggiunta, tramite altre forme di pagamento che verranno comunicate e/o pubblicizzate sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.alghero.ss.it

3. Contestualmente alla comunicazione telematica, il gestore della struttura ricettiva trasmette ricevuta o identificativi di versamento al Comune, di quanto corrisposto a titolo di imposta per i periodi comunicati.

Art. 8 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della Legge 23 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge n. 160 del 2019.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune o suo delegato, può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.

3. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento delle entrate comunali la Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla individuazione del funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente l'imposta di soggiorno.

Art. 9 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione trimestrale, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, da parte dei soggetti indicati nell'art. 2 bis del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal minimo del 100% al massimo del 200% dell'importo dovuto.

Art. 10 - Riscossione Coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzione ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente a norma di legge.

Art. 11 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo ed il gestore della struttura ricettiva, possono chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, da parte del gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione.

3. Non si procede comunque al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci/00.

Art. 12 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, fatta eccezione per quelle disciplinate dall'art. 9, comma 3 e comma 4 del presente Regolamento.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, volto a disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno nell'ambito del Comune di Alghero, è abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21.10.2014.

3. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del Regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3 del D. Lgs. N. 23/2011.

4. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente Regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, si applicano le norme previste da quest'ultimo.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione e ai tributi in generale.